



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 89 /2012/ DE10

DEL 12/11/2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11. Modifica autorizzazione servizio automobilistico commerciale di competenza regionale "Castel Di Sangro – Roccaraso – Sulmona – Pratola - Roma e viceversa" rilasciato all'ATI Presutti Gianni & C. snc- Italian Star srl. Sostituzione della fermata di Pratola Peligna per ragioni di sicurezza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con DD. 68/DE10 del 12/09/2012 la Ditta Presutti Gianni & C.snc con sede legale in Sulmona (AQ)- Via Circonvallazione Orientale n. 3 – è stata rilasciata ai sensi della L.R. 11/2007 l'autorizzazione per la nuova linea commerciale "**Castel Di Sangro – Roccaraso – Sulmona – Pratola - Roma**" esercitata in forma di ATI in qualità di capogruppo con la società Italian Star srl con sede legale a Roma - Via Marco Dino Rossi,43 costituita con atto redatto dal notaio Cesira De Michele il 26/06/2012 con n. 37226 di repertorio;

CONSIDERATO che con nota RA239341/DE10 del 26/10/2012 l'ufficio ha richiesto l'indicazione nel programma di esercizio della linea autorizzata di una fermata diversa nel comune di Pratola Peligna, in luogo della fermata al *Parcheggio Ingresso Autostrada* originariamente indicata dalla società per ragioni inerenti la sicurezza d'esercizio;

DATO ATTO che con nota n.RA251045 del 09/11/2012 la società Presutti Gianni & C.snc ha richiesto l'autorizzazione alla modifica della fermata nel comune di Pratola Peligna, individuando la nuova fermata *in Piazza I° Maggio* fermata utilizzata dal rete del TPI regionale da altre linee commerciali autorizzate ai sensi della L.R.11/2007 ed ha contestualmente richiesto la variazione dell'istadamento della linea;

DATO ATTO

- che in merito alla suddetta domanda sono state verificate le condizioni di accesso al mercato di cui all'art. 3 della L.R.11/2007 ed in particolare la condizione di cui alla lettera m) del comma 2 art.3, rispetto alle relazioni di traffico richieste dalla società,;
- che restano ferme tutte le altre prescrizioni contenute nelle determinazioni di autorizzazione n. 68/DE10 del 12/09/2012, salvo quanto modificato con il presente atto, nonché il divieto di traffico locale;

CONSIDERATO che in relazione all'esame di compatibilità di cui alla lett. m) del comma 2 dell'art. 3 della L.R.11/2007, le nuove relazioni di traffico ed i nuovi orari proposti non vanno in concorrenza con orari e relazioni del sistema del Trasporto Pubblico Locale contribuito, ma si confrontano, secondo regole di mercato, solo con altre linee commerciali autorizzate sempre in base alla L.R.11/2007;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 modificata dalla Legge Regionale comunitaria n. 59 del 22/12/2010 all'art. 35;

VISTO il Regolamento CE N.1071/2009;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di autorizzare l'inserimento della nuova fermata di Pratola Peligna (*Piazza I° Maggio*) nel programma di esercizio della linea commerciale di competenza regionale "Castel Di Sangro – Roccaraso –Sulmona – Pratola - Roma " *già autorizzata con Determinazione n. 68/2012/DE10 con le modalità individuate nel programma d'esercizio (Allegato 1) e con le seguenti relazioni di traffico assentite:*

Castel di Sangro – Roma; Roccaraso-Roma; Sulmona-Roma; Pratola Peligna –Roma e viceversa.

ISTRADAMENTO :

Castel Di Sangro(Capolinea Bus-Via Sangro)-SS17 –Roccaraso(Palazzetto del Ghiaccio)-SS17 – Sulmona (Viale Mazzini) –Sulmona (Ospedale)- Sulmona(P.zza Vittorio Veneto) –Sulmona (Via Circonvallazione Orientale) –Sulmona (V.le Matteotti)-Sulmona (Stazione Centrale)-SP.51 – Pratola Peligna (Piazza I° Maggio) –A25 –A24 - Uscita Autostrada Roma Est - Roma Tiburtina (Stazione) e viceversa.

- 2) Di approvare il programma di esercizio di cui all'allegato n. 1 e di precisare che l'ATI Presutti Gianni & C. snc - Italian Star srl, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, è tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 6 della L.R. 11/2007;
- 3) che, in relazione alla linea autorizzata, è fatto assoluto divieto di traffico locale ;
- 4) di notificare la presente determinazione alla Ditta Presutti Gianni & C.snc con sede legale in Sulmona (AQ) - Via Circonvallazione Orientale n. 3, in qualità di mandataria dell'ATI ,titolare della linea commerciale concessa, e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nonché al Componente la Giunta.

L'Estensore
(*Dott.ssa Alessandra Nardone*)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(*Dott.ssa Alessandra Nardone*)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Dott.ssa Maria Antonietta Picardi*)

(firma)